



Comune di Marsala

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'OMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune delle pubblicità esterne e delle pubbliche affissioni
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità e quanto disposto dalla normativa vigente.
3. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al Piano Generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei decreti stabiliti dal Dlgs 15.11.93 n. 507 e a cura del Settore Urbanistica e ove necessario sentiti i Servizi di Polizia Municipale, per la viabilità

Art. 2

Gestione del servizio

1. La gestione del Servizio è effettuata dal Comune in economia diretta.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile, in altre parole in concessione a terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del Dlgs 15.11.93 n.507;
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del Dlgs 15.11.93 n.507;

Art. 3
Funzionario Responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario responsabile della gestione diretta d'ogni singolo servizio al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio d'ogni attività organizzativa e gestionale.

Art. 4
Entrata in vigore del regolamento

1. In conformità a quanto stabilito dall'art.3 del Dlgs 15/11/93 n. 507, il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 5
Disciplina Generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18.03.59 n. 132 è riservato allo stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle ferrovie dello stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 36
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate o preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Per le violazioni suddette si applicano le sanzioni previste dall'art. 24 del Dlgs n.507/93, indicate nell'art. 36 del presente Regolamento, secondo la loro natura.

Art. 6
Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il Dlgs n.507/93, in:
 - a) Pubblicità ordinaria;
 - b) Pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) Pubblicità varia
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno od all'esterno dei veicoli in genere, battelli, barche e simili, d'uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- Pubblicità effettuate per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'Impresa".

4 La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di quadri luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La predetta pubblicità può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

È compresa fra la pubblicità con proiezioni, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso dispositivi, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

5. La pubblicità varia comprende:

- La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari che attraversano strade e piazze;
- La pubblicità effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio d'oggetti o manifestini, comprese quelle eseguite su specchi d'acqua o fasce marittime.
- La pubblicità eseguita con palloni frenanti o simile;
- La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o d'altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.

Art. 7 Autorizzazione

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, sulle strade ed aeree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del DPR 16.12.92 n. 495 ed effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione d'insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla – osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale (in conformità al quarto comma dell'art. 23 del Dlgs 30.04.92 n.285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda, in regola con i diritti sul bollo, presso l'ufficio Comunale in originale e in copia allegando:
 - a) Un'auto – attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste con assunzione d'ogni conseguente responsabilità.
 - b) Un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensione, del

- materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) Una planimetria con indicata la posizione con il quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) Il nulla – osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
4. Il settore Urbanistica è responsabile dell'istruzione della domanda, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 gg, della presentazione, concede o nega l'autorizzazione, in forza della normativa vigente.
Il diniego deve essere motivato.
5. L'interessato ritirata l'autorizzazione deve sottoscrivere, presso l'ufficio Tributi, il relativo modulo (lettera A) ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 8

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha obbligo di:
- a. Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno.
 - b. Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c. Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza prevista all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 9

Applicazione dell'Imposta e del Diritto

1. La pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 10
Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente e in conformità all'art. 2 del Dlgs 15.11.93 n. 507, il Comune di Marsala è classificato nella classe terza.

Art. 11
La Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Municipale, entro il 31 ottobre di ogni anno *, qualora non vengano modificate, entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
Copia autentica della deliberazione deve essere trasmessa al ministero delle finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.-

* ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo;

Art. 12
Categoria delle località

1. Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe terza, sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:
 - a. Dell'imposta sulla pubblicità
 - b. Del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.
2. Nella categoria speciale è applicata una maggioranza della tariffa normale dell'imposta e del diritto fino a un massimo del 150%.
3. La giunta Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicarsi alle tariffe della categoria speciale per l'anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla Legge.
4. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente Regolamento "lett. B"

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

Art. 13
Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a. I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b. I messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c. I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 14
Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese. (1)
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, in altre parole il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'Ufficio Comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.
(1) "Lett. C" - Avviso di Accertamento

Art. 15
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitaria aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superficie inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in concessioni fra loro, senza soluzioni di continuità e funzionalmente finalizzati nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio Comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali detti mezzi pubblicitari vengano collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta della misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine

9. L'imposta sulle pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinate, e commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicata per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono applicata alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzione di imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie prevista dagli art. 12, commi 1 e 13, 14 commi 1 e 3 del Dlgs 15.11.93 n. 507 è dovuta per l'anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 16 Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 7, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale un apposito modulo presso lo stesso disponibile (lettera A) la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo è allegata all'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del comune presto provvede dopo le necessarie verifiche entro novanta giorni.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli con pannelli luminosi (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, Dlgs n. 507/93), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza da 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità (art.14 comma 3 art. 15, Dlgs. n.507/93, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 17 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R..
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di 60 gg per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

- L'Ufficio comunale emittente;
 - Il responsabile del procedimento;
 - Il termine entro il quale può essere proposto, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli art. 18, 19, 20 e 21 del Dlgs 31.12.1992 n: 546.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal Dirigente di sezione.

Art. 18 **Pagamento dell'imposta del diritto**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune. L'importo dovuto è arrotondato a £.1000 per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità effettuata con versamento con conto corrente postale è allegata alle dichiarazioni di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 16.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a £. 3.000.000 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi caratteri commerciale può essere effettuato a mezzo di C/C postale o direttamente all'ufficio comunale(1). Al momento della richiesta del servizio di affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del C/C postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta ad apposito bollettario con sistema autorizzato.
5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli art. 67 e 68 del DPR 26.01.88 n° 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento o di rettifica è stato notificato. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
6. I crediti del comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili dei creditori, subordinatamente a quello dello stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del codice Civile.
7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quel è stato effettuato il pagamento sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello di cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tab. "B", art. 5, DPR n.642/1972) indirizzata al Comune UFFICIO PUBBLICITÀ ED AFFISSIONI. Il comune provvede al rimborso nel termine di 90 gg dalla richiesta.

(1) ove previsto.

CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE –

Art. 19
Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal Dlgs. 15.11.93 n.507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
 - a. Con l'art. 6 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - b. Con l'art. 10 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - c. Con l'art. 11 per le modalità, i termini per la procedura dell'atto deliberativo;
 - d. Dalle norme di cui al presente capo.

Art. 20
Pubblicità ordinaria

1. L'imposta sulla pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 6, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del Dlgs n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 15.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art.15 nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a. Compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;
 - b. Superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste del comma 10 dell'art. 15.

Art.21
Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli e d altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 6 del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art.13 del Dlgs n.507/93, per l'anno solare per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 15.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art.20 quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100%.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 22

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti della stessa è dovuta per l'anno solare:
 - Al comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - Ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - Secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma 3° del Dlgs 507/93.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della Ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte non più di due volte ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 23

Pubblicità con pannelli Luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 6 del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, del 1° comma dell'art. 14 del Dlgs 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 15.
2. Per la pubblicità che ha la durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 24

Pubblicitaria con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 6 del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del comune, dal quarto comma dell'art.14 del Dlgs n.507/93. Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 25

Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - 1.1 Con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 gg o frazione nella misura stabilita, per la classe del comune, dal 1° comma dell'art. 15 del Decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 15, commi 2° e 7°, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite del mezzo pubblicitario;
 - 1.2 Da aeromobili su territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del comune dall'art.15 secondo comma del decreto;
 - 1.3 Con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati in misura pari alla metà di quella stabilita o per la classe del comune dall'art. 15, 2° comma, del decreto;
 - 1.4 In forma Ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di o persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitari oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persone impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito nella misura stabilita, per la classe del Comune dal 4° comma dell'art. 15 del decreto;
 - 1.5 A mezzo di amplificatori simili è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita per la classe del Comune, dal 5° comma dell'art. 15 del decreto.
2. l'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al Dlgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazione Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario venga effettuata su beni privati, le tariffe del canone sono ridotte di 1/3 rispetto ad analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici, si precisa che non è ridotta la misura del coefficiente di valutazione che rimane dunque invariata.

Art. 26

Imposta sulla pubblicità – riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a. Per la pubblicità – avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere B e c del terzo comma dell'art. 13 del presente regolamento
 - Effettuata dal Comitati, Associazione, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. Per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c. Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 13 terzo comma, lettera a, si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a del primo comma sono autocertificati dal soggetto

passivo nella dichiarazione di cui all'art.16 con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autentica dal funzionario che la riceve quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso progetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

Art. 27

Imposta sulla pubblicità – Esenzione

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni che alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in esso esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b. Gli avvisi al pubblico:
 1. Esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita ,relativi all'attività svolta;
 2. Riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.,
 - c. La pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alla rappresentazioni in programma dei locali predetti;
 - d. La pubblicità – escluse le insegne – relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sole solo facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitamenti alla porta in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n: 507/93;
 - g. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h. Le insegne targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i. Le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensione non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
3. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28
Finalità

1. Il comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazione aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato
4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati su appositi spazi e, nei limiti della capienza degli stessi.
5. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi d'attribuire a soggetti Privati per l'effettuazione di affissioni dirette sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del Dlgs 15.11.1993, n.507, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 20.
6. Tenuto conto delle riparazione degli spazi per le pubbliche affissioni del piano generale degli impianti, che andrà a realizzarsi; Verificandosi perduranti eccedere di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 29
Affissioni – prenotazioni – registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione aggiornamento.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100% del diritto.

Art. 30
Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale nell'orario di apertura, a cura del

- committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario.
 3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia di più, da conservare per documentazione del servizio.
 4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
 5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
 6. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
 7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 e nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £. 50.000= per commissione.
 8. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a. Le tariffe del servizio
 - b. L'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c. Il registro cronologico delle commissioni,
 9. Le disposizioni previste dal Dlgs 15.11.1993 n.507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPI V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TARIFFE

Art. 31
Tariffe – applicazioni e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del Dlgs n.507/93, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorata del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

Art. 32
Tariffa - riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 33.
 - b. Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali,
 - d. Per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. Per gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 8 dell'art. 30.

Art. 33
Tariffa - riduzioni

3. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. I manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. I manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. I manifesti dello stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d. I manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. I manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative
 - f. Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligata per legge;
 - g. I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera f. il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligata.
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g. il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO I SANZIONI

Art. 34
Sanzioni Tributarie

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 16 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del Dlgs n.507/93.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 35
Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrispondente nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 36
Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio tecnico e del Servizio Pubblicità e d Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilati, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite da capo I, sezione I e II della Legge 24.12.1961 n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del Dlgs. 15.11.93 n.507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione di £. 200.000a £. 2.000.000. il verbale con riportate gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune settore Urbanistica dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine dell'avviso stesso stabilito. Nel caso

di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il comune provvede d'Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso nonché notificato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente alla procedura di rimozione agli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente art., il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti art. 34 e 35.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessi possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, dell'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono allo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni gestito direttamente all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

CAPO II Contenzioso

Art. 37 Giurisdizione Tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il Dlgs 31.12.1992, n.546,
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 38 Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli art. 18, 19, 20, 21, 22, e 23 del Dlgs 31.12.1992 n.546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, dalla Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui a DPR n. 639/72

1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto decreto.

Art. 40

Entrata in Vigore

1. Con effetto dalla data d'entrata in vigore del predetto regolamento, sostituisce le norme regolamentari in precedenza approvata da questo Comune e con esso in contrasto.

Art. 41

(giusta delibera C.C. n. 353 del 30.12.94)

Norme Transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio comunale le norme di cui all'art.7 del presente regolamento non si applica in quanto in contrasto con l'articolo 25 del vigente regolamento edilizio comunale.